



AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL

ING. MASSIMO SARMI

su Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione) (289)

presso

IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni

Camera dei Deputati

6 ottobre 2021

Sommario

Premessa.....	3
L'importanza del recepimento del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche	3
La mancata consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo e considerazioni sulle modalità attuative.....	4
Principali criticità riscontrate dagli Operatori del settore	4
La normativa consumeristica	4
1. Disciplina delle sanzioni.....	4
2. Semplificazione – obblighi contrattuali	5
3. Semplificazione – recesso.....	5
4. Semplificazione – obblighi informativi	5
5. Semplificazione – sovrapposizione di competenze tra Autorità	6
6. Revisione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio	6
7. Prestazioni obbligatorie di giustizia	6
Modulistica per le autorizzazioni.....	7
Appendice 1 – tabella di confronto sistema sanzionatorio per norme consumeristiche	8

Premessa

Il presente documento espone le considerazioni condivise dagli associati ad Asstel relative allo schema di decreto legislativo di recepimento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche dell'Unione Europea (CCEUE).

In particolare, si pone l'attenzione sugli elementi dello schema di recepimento che suscitano considerazioni unanimi nella compagine associativa, senza con ciò esprimere, neanche indirettamente, acquiescenza o alcuna osservazione su quei temi presenti nello schema di recepimento che non sono oggetto del presente documento, la cui assenza è dovuta a divergenti valutazioni da parte degli associati.

In via preliminare, richiamiamo l'attenzione sul ruolo della normativa in esame.

L'importanza del recepimento del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche

Il recepimento del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione della direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ("CCEUE" o "Codice"), costituisce un passaggio fondamentale ai fini della riorganizzazione ed ottimizzazione della normativa che disciplina il settore e, conseguentemente, per il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale del Paese, che prospettano la disponibilità di reti ad alta capacità su tutto il territorio nazionale entro il 2026.

Il raggiungimento di tale obiettivo è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"), centrale per la crescita del Paese ed il recupero di competitività del sistema economico e sociale.

Il quadro regolatorio delineato nel nuovo Codice e armonizzato nel mercato europeo è la chiave di volta determinante per la costruzione di un sistema regolamentare equilibrato, che sia in grado di bilanciare correttamente ruoli e competenze di tutti gli attori dell'ecosistema delle telecomunicazioni e, per tale via, mettere gli Operatori in grado di rispondere rapidamente ed in modo ottimale alla duplice esigenza di servizio di interesse pubblico e delle sfide competitive che caratterizzano il settore, sottoposto contemporaneamente a pressione sui ricavi (in diminuzione negli ultimi 10 anni dagli oltre 44 mi di € del 2011 a meno di 30 miliardi nel 2020), sugli investimenti (sempre superiori ai 66 miliardi di € nello stesso periodo e a partire dal 2017 cresciuti fino ad oltre 7 miliardi annui – cfr. slide 2).

È fondamentale considerare innanzitutto che **la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni ha dimensione globale**, essendo essenziale l'appetibilità degli impieghi negli Operatori nazionali ai fini del finanziamento degli investimenti, necessari alla realizzazione delle reti. Ciò sia con riferimento alle società di dimensione nazionale, che cercano i propri finanziamenti direttamente sul mercato dei capitali, sia con riferimento alle controllate di gruppi multinazionali, che devono egualmente competere per l'allocazione del budget di investimento con le controllate negli altri Paesi. Tale appetibilità rischia di essere minata dalle tendenze registrate nell'ultimo decennio, che hanno condotto ad una perdita di generazione di cassa complessiva di 8 miliardi in 10 anni (dal 2010 al 2020 – cfr. slide 3).

La definizione di regole omogenee a livello comunitario risponde a tale esigenza; è dunque indispensabile recepire il CCEUE alla luce di tale considerazione, avendo cura di non porre l'Italia in una condizione peggiore rispetto agli altri Paesi UE (cfr. slide 4).

Il recepimento in discussione deve essere in grado di migliorare l'equilibrio complessivo del mercato italiano e la sua attrattività; ciò è possibile avendo come obiettivi la sostenibilità dell'industria,

l'attenzione alla competizione tra i diversi attori economici, lo sviluppo del digitale e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Alla luce della complessità e dell'estrema rilevanza del processo di recepimento, sarebbe stato opportuno definire lo schema di decreto legislativo di recepimento ("Schema") all'esito di un'ampia consultazione del testo, che avesse dato a tutti gli stakeholder la possibilità di confrontarsi con il testo stesso per contribuire alla sua definizione, come previsto anche dalle migliori pratiche di regolazione.

La mancata consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo e considerazioni sulle modalità attuative

Apportare tale contributo non è stato possibile in quanto la consultazione del Mise sul recepimento del Codice, conclusasi il 18 giugno, aveva come oggetto i principi fondamentali senza entrare nel dettaglio della formulazione delle singole disposizioni.

In tale contesto, l'unico momento in cui è possibile per gli Operatori di settore porre all'attenzione del legislatore e del Governo le proprie considerazioni è dunque in occasione di questa audizione.

Preliminarmente, in considerazione di quanto verrà esposto di seguito in termini di novità introdotte dallo schema di recepimento del CCEUE oltre che in considerazione dell'incertezza che le criticità che verranno esposte generano per gli Operatori del mercato, appare indispensabile prevedere un termine di almeno 6 mesi (c.d. grace period) per l'adeguamento alla nuova normativa, con particolare riferimento alle disposizioni previste al Titolo III "Diritti degli utenti finali"

Inoltre, al termine dell'iter che perfezionerà il recepimento della Direttiva, al fine di garantire un quadro giuridico certo è necessaria la pubblicazione di un nuovo testo unico che permetta una lettura coordinata e sistematizzata del testo vigente alla data di approvazione del decreto legislativo.

Principali criticità riscontrate dagli Operatori del settore

La normativa consumeristica

Una prima serie di rilevanti criticità riguarda gli interventi sulla normativa consumeristica, per la quale si pone una generale esigenza di razionalizzazione e semplificazione.

1. **Disciplina delle sanzioni:** Le disposizioni vigenti sulle sanzioni hanno fin qui garantito un adeguato potere di intervento e sanzionatorio delle autorità preposte.

Il potere sanzionatorio e regolatorio di Agcom, assicurato dal sistema di c.d. "public enforcement", e gli strumenti e i sistemi di tutela privata assicurati dall'ordinamento (il c.d. private enforcement) già assicurano, con le norme attuali, una adeguata e piena tutela della concorrenza e il rispetto dei diritti del consumatore nel settore; esistono, infatti, molteplici strumenti per ottenere una concreta tutela e il diritto di richiedere non solo la restituzione di quanto effettivamente non dovuto ma anche adeguati indennizzi e nei casi più rilevanti, il risarcimento per gli eventuali danni subiti.

Nello Schema, viene, invece, conferito all'Autorità di regolamentazione (che impartisce le prescrizioni di settore cui gli operatori si devono attenere) un potere di intervento e sanzionatorio che rischia di minare lo stesso diritto delle imprese ad un pieno contraddittorio in caso di controversie con i consumatori su eventuali addebiti contestati.

Nella nuova stesura del Codice sono presenti misure che appaiono peggiorative rispetto alla disciplina attuale, poiché il massimo edittale viene aumentato significativamente e si arriva a contemplare

sanzioni parametrata al 5% del fatturato nei casi gravi, elemento non richiesto dalla normativa comunitaria oggetto di recepimento; peraltro, non viene sanata la possibile (e sperimentata) sovrapposizione di poteri tra AGCM e AGCOM (ed, in alcuni casi, Autorità Giudiziaria).

Le disposizioni introdotte costituiscono una peculiarità nazionale ed appaiono pertanto in contrasto con l'obiettivo del legislatore comunitario di garantire l'armonizzazione massima della disciplina in materia di tutela degli utenti. Al riguardo, si allega una tabella di confronto con l'impianto sanzionatorio previsto in altri Paesi Membri UE da cui emerge chiaramente la scelta punitiva effettuata dal legislatore nei confronti degli Operatori nazionali (Appendice 1 – riportata in slide 5).

Introducendo differenze sostanziali nel regime sanzionatorio applicabile per le medesime fattispecie nei diversi Stati Membri si penalizza di fatto la posizione degli operatori di comunicazione elettronica che operano sul territorio italiano.

Occorre che la normativa proposta recuperi un equilibrio complessivo mantenendo l'attuale disciplina sanzionatoria, incentivando e premiando i comportamenti virtuosi da parte degli operatori.

2. **Semplificazione – obblighi contrattuali:** La previsione di dettagliati obblighi contrattuali che si uniscono e, in parte, si sovrappongono alla regolamentazione di settore, rischia di creare confusione nel consumatore e di ridurre la consapevolezza degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto sottoscritto.

Si ritiene necessario procedere ad una semplificazione delle disposizioni che riguardano i contratti per i servizi di comunicazione elettronica.

3. **Semplificazione – recesso:** Il CCEUE riconosce a tutti i consumatori europei il diritto di recesso anticipato senza oneri, se non quelli derivanti dai servizi fruiti. Tale diritto era già riconosciuto ai consumatori italiani in virtù del decreto-legge n.7 del 31 gennaio 2007, (cosiddetto "Decreto Bersani"), che riconosce agli Operatori il ristoro dei costi sostenuti per la disattivazione. Le disposizioni vigenti in Italia hanno garantito un'adeguata tutela dell'utenza finale, rappresentando finora un unicum a livello europeo.

I costi di recesso riconosciuti dal decreto Bersani sono quelli oggettivamente sostenuti dagli operatori e verificati da AGCOM.

Il dettato dello schema di recepimento sembrerebbe impedire il recupero di tali costi.

La normativa nazionale vigente va salvaguardata anche nel nuovo codice per evitare che l'impossibilità di recuperare al termine del rapporto contrattuale i costi sostenuti dagli Operatori per la disattivazione possa condurre ad un aumento dei costi a carico del settore, in capo agli operatori e/o ai clienti finali.

4. **Semplificazione – obblighi informativi:** Nello Schema sono introdotti nuovi ed onerosi obblighi informativi (es: la scheda di contratto) e adempimenti informativi disciplinati fino ad ora tramite fonte secondaria (i.e. Delibere Agcom su soglie di traffico o l'informativa sulle condizioni economiche dell'offerta sottoscritta), senza che si affrontato il rapporto tra le diverse fonti.

È necessario prevedere una esplicita disposizione affinché l'Autorità indichi rapidamente le norme di propria emanazione ormai superate, al fine di definire un quadro normativo chiaro ed univoco che consenta agli Operatori di agire in un orizzonte di certezza normativa, anche allo scopo di adeguare le norme ad una customer experience sempre più digitalizzata.

5. **Semplificazione – sovrapposizione di competenze tra Autorità:** Per conseguire la piena digitalizzazione del Paese è necessario evitare la sovrapposizione di competenze tra diverse Autorità (frequente tra AGCom e AGCM) la cui pronuncia, prefigurando la violazione del principio “ne bis in idem”, espone gli operatori economici ad essere soggetti a molteplici procedimenti su una stessa materia e, a seguire, le stesse autorità ad un proliferare del contenzioso.

Si suggerisce, a tal fine, di chiarire definitivamente la competenza in tema di pratiche commerciali scorrette (a titolo esemplificativo si ricorda che in Francia, con scelta originale, l'intero terzo Capo del CCEUE dedicato ai diritti dei consumatori è stato recepito inserendolo nel Codice del Consumo) e di esplicitare il principio del divieto di doppio giudizio, inserendo una previsione che stabilisca il divieto di imporre più sanzioni amministrative, da parte di diverse Autorità, in relazione ad uno stesso comportamento sebbene questo possa avere rilevanza sotto diversi profili (come già indicato previsto nella direttiva n. 104 del 2014 e previsto ora nella proposta di Regolamento comunitario sull'Intelligenza Artificiale resa nota il 21 aprile c.a.).

Altre tematiche

6. **Revisione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio:** nello Schema di recepimento, all'allegato 12, vengono modificati i canoni di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio; ad un generale aumento degli oneri in capo agli operatori maggiori si accompagna una modifica nel metodo di calcolo. In particolare, si prevede che il contributo sia dovuto per ciascun “fascio di collegamento” e che il contributo sia maggiorato del 30% nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare.

Il concetto di “fascio di collegamento” non è chiaro: qualora con tale locuzione si intendesse l'utilizzo della frequenza di cui l'operatore ha disponibilità, la disposizione avrebbe un effetto di disincentivazione della polarità lineare, come auspicato dal legislatore; qualora invece per fascio di collegamento si intendesse il fascio “di polarizzazione” la modifica apportata implicherebbe un raddoppio del contributo per le frequenze utilizzate in doppia polarizzazione, con effetto di fatto disincentivante dell'utilizzo della doppia polarizzazione, opposto a quello che il legislatore dichiara di perseguire e, pertanto, fortemente critico sia per le Imprese associate che per il Paese.

Si richiede di chiarire che il concetto di “fascio di collegamento” è da intendersi come “banda di frequenza” di cui l'operatore ha disponibilità dei diritti d'uso.

7. **Prestazioni obbligatorie di giustizia:** l'ambito applicativo delle prestazioni obbligatorie di giustizia, attualmente definito dalle disposizioni attuative del vigente art. 96 del d. lgs. 259/03, viene esteso alle prestazioni di cibersicurezza in modo incerto e altamente discrezionale, creando forti incertezze applicative (oltre che aumentando i già significativi oneri a carico degli Operatori).

Sarebbe opportuno definire un nuovo articolo che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cibersicurezza, con un nuovo comma che rimandi alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell'Agazia per la cibersicurezza nazionale.

In tale contesto sarebbe utile, anche, affrontare la problematica della possibile sovrapposizione di procedure e responsabilità a carico degli Operatori Telco inseriti nel perimetro di sicurezza nazionale

cibernetica, definendo le regole con l'obiettivo di evitare che il necessario coordinamento tra diverse autorità coinvolte nelle valutazioni di sicurezza provochi indebiti ritardi all'operatività degli Operatori.

Modulistica per le autorizzazioni: Nello Schema di recepimento, l'Allegato contenente i modelli che gli Operatori e gli Enti locali debbono utilizzare per lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti di telecomunicazioni fisse e mobili nella presentazione delle istanze/SCIA per l'installazione di reti fisse e mobili non è riportato, lasciando così supporre un loro superamento.

Tale scelta, che sembra discendere dalle attività in corso presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la definizione di una modulistica dedicata all'espletamento dei regimi autorizzatori per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, comporta tuttavia il forte rischio di generare una vacatio dei modelli da utilizzare finché la suddetta attività non sarà conclusa, con la conseguenza di generare incertezze e difficoltà che graverebbero sulla installazione degli impianti in parola, con grave pregiudizio dello sviluppo digitale e della semplificazione amministrativa.

A risultare vanificata sarebbe infatti anche la portata delle norme introdotte con il decreto legge c.d. Semplificazioni bis, in particolare con riferimento alla previsione di tempistiche massime di durata dei procedimenti autorizzatori. Infatti, in assenza di modulistica standardizzata e speciale ciascun ente locale potrebbe introdurre a carico degli Operatori ulteriori oneri istruttori e di produzione documentale e ciò determinerebbe un significativo incremento della complessità e della durata delle procedure di autorizzazione.

È importante quindi che nello Schema venga inserita una disposizione transitoria che preservi l'efficacia delle disposizioni contenute all'allegato 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 garantendo uniformità delle procedure e riconoscendo la specialità del settore e della disciplina ad esse applicabile, fino alla predisposizione dei modelli di istanza unica di cui agli artt. 45 e 49 dello Schema.

Appendice 1 – tabella di confronto sistema sanzionatorio per norme consumeristiche



Paese	Recepimento del CCEUE in tema di sanzioni
Italia	a) Da 25.000€ a 5 Mln € e fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, per i casi più gravi b) rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti (con termine per adempiere non inferiore a 30 giorni).
Germania	Fino a € 300k
Spagna	Fino a € 2 Mln
Portogallo	Da €10k a €1 Mln Da €20k a €5 Mln (se la violazione riguarda utenti con disabilità)
Grecia	a) fino a 3 Mln (può includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo); b) interrompere o ritardare la fornitura di un servizio specifico o di un gruppo di servizi che, laddove perpetrata, comportasse una grave distorsione della concorrenza, in attesa del rispetto degli obblighi di accesso imposti a seguito di un'analisi di mercato; c) sospensione o revoca dei diritti derivanti dalle relative decisioni delle ANR, in caso di infrazioni gravi e ripetute.
Irlanda	Il draft della legge di recepimento non è ancora circolato
Francia	Rappresenta un caso atipico, poiché il capo III sui diritti dei consumatori è stato recepito nel Codice del Consumo e non nella normativa di settore delle comunicazioni elettroniche.

ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 289 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1972
CHE ISTITUISCE IL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Audizione di Assotelecomunicazioni-Asstel

6 ottobre 2021


Andamento dei fondamentali di settore



La difficile sostenibilità del ciclo di investimenti per le VHCN



La situazione nazionale a confronto con i principali Paesi UE



Benchmark sulla disciplina sanzionatoria nei principali Paesi UE

Paese	Recemento del CCEUE in tema di sanzioni
Italia	a) Da 25.000€ a 5 Mln € e fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, per i casi più gravi b) rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti (con termine per adempiere non inferiore a 30 giorni).
Germania	Fino a € 300k
Spagna	Fino a € 2 Mln
Portogallo	Da €10k a €1 Mln Da €20k a €5 Mln (se la violazione riguarda utenti con disabilità)
Grecia	a) fino a 3 Mln (può includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo); b) interrompere o ritardare la fornitura di un servizio specifico o di un gruppo di servizi che, laddove perpetrata, comportasse una grave distorsione della concorrenza, in attesa del rispetto degli obblighi di accesso imposti a seguito di un'analisi di mercato; c) sospensione o revoca dei diritti derivanti dalle relative decisioni delle ANR, in caso di infrazioni gravi e ripetute.
Irlanda	Il draft della legge di recepimento non è ancora noto
Francia	Tutta la sezione relativa ai diritti dei consumatori è stata recepita nel Codice del Consumo



Criticità rilevate

- Normativa consumeristica
 - Sanzioni (*cfr. benchmark nella slide precedente*)
 - Obblighi contrattuali
 - Recesso
 - Obblighi informativi
 - Sovrapposizione di competenze tra Autorità
- Revisione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio
- Prestazioni di giustizia e di cibernsicurezza
- Modulistica per le autorizzazioni

- ❖ **Necessità di un tempo di implementazione adeguato** (*grace period* di 6 mesi)

Sanzioni

- Le disposizioni vigenti si ritengono adeguate, sia in quanto sufficienti a sanzionare comportamenti scorretti che in quanto rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria
- Le misure di recepimento risultano peggiorative (fino a 5% del fatturato per casi gravi)
- ➔ Si ritiene opportuno **non modificare la disciplina sanzionatoria** vigente

Obblighi contrattuali

- Iper-regolamentazione di dettaglio
- Sovrapposizione con normativa di emanazione di Agcom
- ➔ Si ritiene necessario **procedere a semplificare e sistematizzare le disposizioni che riguardano i contratti per i servizi di comunicazione elettronica**

Recesso

- Lo schema di d. lgs. sembra non permettere agli Operatori il recupero dei costi sostenuti per la disattivazione dei servizi in caso di recesso anticipato
- Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto “Decreto Bersani”), già tutela il diritto del consumatore di recedere limitando i costi di recesso a quelli oggettivamente sostenuti dagli operatori e verificati da AGCOM
- ➔ **Tale normativa va salvaguardata anche nel nuovo codice** per evitare che tali costi, se non recuperabili dagli operatori quando effettivamente sostenuti, possano condurre ad un aumento dei costi a carico del settore (operatori e/o clienti finali)

Obblighi informativi

- Nello Schema sono introdotti nuovi obblighi informativi (es: la scheda di contratto) e adempimenti diversamente disciplinati da Delibere Agcom (es: su soglie di traffico)
- ➔ **È necessario prevedere una esplicita disposizione affinché l’Autorità indichi rapidamente le norme di propria emanazione ormai superate**, al fine di definire un quadro normativo chiaro ed univoco che consenta agli Operatori di agire in un orizzonte di certezza normativa, anche allo scopo di adeguare le norme ad una customer experience sempre più digitalizzata

Sovrapposizione di competenze tra Autorità

- È necessario evitare la sovrapposizione di competenze tra diverse autorità e la violazione del principio di divieto di doppio giudizio (anche per evitare la proliferazione del contenzioso)
- ➔ Si suggerisce di **esplicitare il principio del divieto di doppio giudizio**, inserendo una previsione che stabilisca il divieto di imporre più sanzioni amministrative, da parte di diverse Autorità, in relazione ad uno stesso comportamento sebbene questo possa avere rilevanza sotto diversi profili

Revisione dei contributi per la concessione di diritti d'uso sulle frequenze radio

- Nell'allegato 12 previsto nello schema di d. lgs. vengono modificati i canoni di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio, con dubbi sulla possibile interpretazione della locuzione «fascio di collegamento»
- Il tema non è oggetto della recepita Direttiva
- ➔ Si richiede di **chiarire che il concetto di “fascio di collegamento” è da intendersi come “banda di frequenza” di cui l'operatore ha disponibilità dei diritti d'uso.**

Prestazioni obbligatorie di giustizia

- **L'ambito applicativo delle prestazioni obbligatorie di giustizia** (attualmente art. 96 del d. lgs. 259/03) **viene esteso alle prestazioni di cibersecurity** in modo incerto e altamente discrezionale, creando forti incertezze applicative (oltre che aumentando i già significativi oneri a carico degli Operatori)
- ➔ **Opportuno definire un nuovo articolo che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cibersecurity**, con un nuovo comma che rimandi alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell'Agenzia per la cibersecurity nazionale
- ➔ Sarebbe anche opportuno affrontare la problematica della **possibile sovrapposizione di procedure e responsabilità a carico degli Operatori Telco inseriti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**, definendo le regole con l'obiettivo di evitare che il necessario coordinamento tra diverse autorità coinvolte nelle valutazioni di sicurezza provochi indebiti ritardi all'operatività degli Operatori.

Modulistica per le autorizzazioni

- Nello Schema di recepimento, l'Allegato – vigente – contenente i diversi modelli da utilizzare nella presentazione delle istanze/SCIA per l'installazione di reti fisse e mobili non è riportato, lasciando così supporre un loro superamento
- Tale scelta sembra discendere dalle attività in corso presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la definizione di una modulistica dedicata all'espletamento dei regimi autorizzatori per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica
- L'assenza di modulistica-tipo comporta il forte rischio di generare una *vacatio dei format* da utilizzare, con la conseguenza di generare incertezze e difficoltà che graverebbero sulla installazione degli impianti in parola, con grave pregiudizio dello sviluppo digitale e della semplificazione amministrativa
- ➔ Nello Schema dovrebbe essere inserita una **disposizione transitoria che preservi l'efficacia delle disposizioni contenute all'allegato 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 fino alla predisposizione dei modelli di istanza unica e di SCIA di cui agli artt. 44, 45 e 49 dello Schema stesso**